



**legautonomie**  
associazione autonomie locali

## **AUDIZIONE INFORMALE**

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1749

(D.L. 4/15 Misure urgenti in materia di esenzione IMU)

6° Commissione Finanze e Tesoro - Senato della Repubblica

Roma, 10 febbraio 2015 – h. 14,30

---

---

## **Documento di Legautonomie**



## DECRETO LEGGE N. 4 25 GENNAIO 2015

Il D. L. n 4 del 25 gennaio scorso, "misure urgenti in materia di esenzione dell'imposta municipale propria (IMU)" sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree montane e semimontane, è stato predisposto per dare ordine ad una materia che si trovava in una situazione di incertezza applicativa.

Con questo DL il legislatore ha predisposto una normativa sull'esenzione IMU sui terreni agricoli (il cui pagamento è in scadenza il 10 febbraio), che oltre ad intervenire a partire dal 2015 riverbera la sua efficacia anche sulle esenzioni per all'anno 2014, (scadenza 10 febbraio) mantenendo con il comma 4 dell'art 1 valide anche quelle previste dal DM 28 novembre 2014.

Il DL stabilisce infatti all'art. 1 che :

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del DM del Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

Il comma uno dell'articolo 1, lettera a) fa riferimento per l'esenzione IMU per tutti i dei terreni agricoli, di cui all'elenco ISTAT appositamente predisposto che allarga la platea dei comuni esenti, classificati con la T di totalmente montani, portandoli a 3.456 rispetto ai 1.498 comuni coinvolti dal precedente elenco;

alla lettera b) viene prevista l'esenzione nei comuni classificati con la P di parzialmente montani, per un totale di 655 comuni, per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli con specifiche caratteristiche;

Il comma 2 dell'art. 1 prevede che l'esenzione si applica ai terreni agricoli presenti nei comuni classificati parzialmente montani condotti o affittati a coltivatori diretti o imprenditori agricoli con specifiche caratteristiche.

Il comma 3 estende l'applicazione dell'esenzione anche per il 2014 per i comuni rientranti nei nuovi parametri di montanità e parziale montanità previsti dall'elenco ISTAT introdotto nel DL 4/ 2015, e al comma 4 stabilisce inoltre che l'IMU non sarà dovuta per il 2014 anche per i terreni rientranti nei parametri previsti dal DM 28/11/ 2014, anche se il DL 4/ 2015 ne prevede l'imposizione a partire dal 2015.

Il comma 4 specifica poi che l'esenzione per il solo 2014 anche ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile non già esenti. Il decreto affida poi ad un atto del Ministero dell'Interno le modalità per compensare i comuni per il mancato gettito.

Va sottolineato in positivo che il DL in esame, oltre a posticipare per l'ennesima volta i termine per il pagamento dell'IMU introduce una nuova casistica per accedere alle esenzioni dell'imposta immobiliare unica che sarà applicata a partire dal 2015, utilizzando la nuova classificazione predisposta dall'ISTAT che assegna gli indici di montanità in base a più indicatori, a differenza del DM di novembre che aveva preso in considerazione solo il parametro altimetrico della casa comunale, scelta molto contestata, che definiva i comuni montani, quelli con altitudine superiore ai m 601, semimontani quelli tra i 281 2 i 600, non montani sotto i 280.

Questi nuovi criteri introdotti dal decreto risultano più coerenti con quelli utilizzati per l'applicazione della vecchia imposizione immobiliare, contenuti nell'elenco allegato alla circolare n.9 del 14 giugno 1993, e che avevano come riferimenti normativi la legge sugli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura, che regolavano l'esenzione ICI per i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane e collinari individuate secondo l'art. 15 della legge 984 del 1977.

La vicenda dell'IMU sui terreni agricoli rientra nelle distorsioni e nei paradossi a cui ci ha abituato l'affastellarsi della normativa d'urgenza, in particolare a quella relativa all'imposizione fiscale, che per la delicatezza della materia dovrebbe configurarsi come un insieme di leggi chiare e stabili nel tempo e non come una serie di norme disomogenee che determinano, come in questo caso, disparità di trattamento da un anno all'altro, senza una evidente giustificazione.

Incrociando i parametri che definiscono l'esenzione IMU, considerati rispettivamente dal DM del 28 novembre e dal DL n. 4 del 25 gennaio per il solo 2014 si potranno verificare i seguenti casi:

- **comuni totalmente esenti in base al DM 28/11/2014** per aver un'altitudine della casa comunale superiore a 601, ma classificati non montani dall'Istat (17 comuni in Italia); **l'imposta dovuta a decorrere dal 2015;**
- **comuni totalmente esenti in base al DM 28/11/2014**, per un'altitudine superiore a 601 metri, ma parzialmente esenti in base al DL n 4 - 2015 perchè parzialmente montani (56 comuni in Italia); l'Imu 2014 non dovuta; dal 2015 l'esenzione solo per terreni posseduti e condotti da coltivatori o da questi dati in affitto o comodato ad altri coltivatori professionali;
- **comuni paganti in base al DM 28/11/2014**, per un'altitudine inferiore ai 281 metri, ma **totalmente esenti in base al DL n 4 - 2015** (582 comuni in Italia), in quanto classificati montani; in tale ipotesi non sarà dovuta né l'Imu 2014 né quella 2015;
- **comuni totalmente paganti in base al DM 28/11/2014**, per un'altitudine inferiore ai 281 metri, ma parzialmente esenti in base al DL n 4 - 2015, in quanto considerati parzialmente montani (291 comuni in Italia); l'Imu 2014 sarà dovuta seguendo i criteri stabiliti per il 2015;
- **comuni parzialmente esenti in base al DM 28/11/2014** (2.576 comuni in Italia), per avere un'altitudine compresa fra 281 metri e 601 metri, ma classificati negli elenchi Istat come :
  - non montani (in totale 822 comuni): opera l'esenzione 2014 per i terreni posseduti da coltivatori professionali, mentre dal 2015 i terreni sono tutti soggetti;
  - parzialmente montani (in totale 308 comuni): per il 2014 opera l'esenzione per i terreni posseduti da coltivatori, mentre per il 2015 solo per i terreni
  - posseduti e condotti da coltivatori o da questi dati in comodato o affitto ad altri coltivatori;
- **montani (in totale 1.446 comuni):** opera l'esenzione sia per i 2014 che per il 2015.

Con questa brevissima e incompleta ricognizioni possiamo evincere che per recuperare ulteriori introiti pari a 350 mln di euro per le casse dello stato si è innescato un corto circuito che ha tenuto per alcuni mesi in sospenso i comuni che dovevano applicare l'imposizione oltre ai contribuenti che si sono trovati a dover rincorrere le norme per adempiere al loro dovere di contribuenti.

Anche le aliquote da applicare hanno seguito lo stesso altalenante e tortuoso percorso. Inoltre adesso si presenterà il problema dei rimborsi e i comuni dovranno organizzarsi per assolvere le richieste di quei contribuenti che hanno già versato l'imposta, perchè i loro terreni erano inseriti nel territorio di un comune che non era soggetto ad esenzione, e adesso in base al nuovo nell'elenco ISTAT si trovano inseriti all'interno di comuni classificati totalmente montano o parzialmente montani.

### **Annotazioni conclusive**

Il contenuto del decreto legge è corretto ma occorre precisare che i benefici fiscali ai fini IMU sui terreni agricoli, devono essere applicati soltanto a favore degli agricoltori che posseggono e utilizzano i terreni agricoli.

Il beneficio fiscale, come correttamente indicato dalla lettera b) dell'art. 1 del D.L. N. 4/2015, è ampliabile, secondo il comma 2 dello stesso art. 1, anche al caso di terreni concessi in comodato gratuito o in affitto, a condizione che il possessore e l'utilizzatore, risultino essere entrambi imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti a titolo principale.

L'esenzione non è invece applicabile nel caso di terreni agricoli di proprietà di soggetti non agricoltori che concedono in comodato in affitto i terreni a coltivatori diretti; questa eventuale esenzione, se applicata, garantirebbe benefici fiscali a soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con il settore agricolo.

Tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza della norma, sarebbe auspicabile prevedere, in sede di conversione del decreto legge, la non applicazione delle sanzioni tributarie nel caso di regolarizzazione spontanea entro il 16 giugno 2015, data dell'acconto IMU 2015, degli eventuali minori versamenti determinati da errori di calcolo.



**legautonomie**  
associazione autonomie locali

## **AUDIZIONE INFORMALE**

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1749

(D.L. 4/15 Misure urgenti in materia di esenzione IMU)

6° Commissione Finanze e Tesoro - Senato della Repubblica

Roma, 10 febbraio 2015 – h. 14,30

---

---

## **Audizione di Legautonomie**

Nota di David Baroncelli, Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa (FI)



**SULL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI**  
**Nota di**  
**David Baroncelli, Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa (FI)**

A prevedere il cambio di regole è stato il decreto di aprile sul «bonus Irpef» (articolo 22 del DL 66/2014), che resuscitando una norma inattuata del 2012 ha previsto di raccogliere 350 milioni di euro in più dai terreni agricoli, ma il decreto attuativo (in programma entro il 22 settembre) è stato latitante per mesi prima di spuntare solo a ridosso della scadenza.

Con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato sulla GU il 6.12.2014, si disciplina l'esenzione Imu dei terreni situati nei comuni montani. I soggetti obbligati al versamento dell'imposta per il 2014 dovranno pagare gli importi dovuti in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014. Vengono individuati i comuni nei quali, a decorrere dal 2014, l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del dlgs n. 504 del 1992 (prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977) si applica sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni.

In sostanza il DM 28.11.2014 ha disposto:

- 1) terreni agricoli imponibili: sono soggetti al pagamento dell'Imu i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi altitudine pari o inferiore a 280 metri;
- 2) terreni agricoli esenti solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap: sono esenti da Imu i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap;
- 3) terreni agricoli totalmente esenti: sono esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.

Contemporaneamente viene effettuata la decurtazione al Fondo di solidarietà comunale di 350 milioni.

La cifra è stata definita considerando una stima sui maggiori introiti che i comuni dovrebbero incassare proprio a fronte della revisione delle esenzioni Imu.

Ma essendo le regole definite con grave ritardo, a ridosso della chiusura dell'anno, e basandosi su criteri per la determinazione delle stime quanto mai incerte, la serie di effetti negativi sui bilanci dei comuni potrebbe risultare insostenibile: infatti, i 350 milioni sono stati subito decurtati, mentre il recupero di quelle cifre attraverso i pagamenti Imu risulta quanto mai improbabile, a causa dei tempi strettissimi per l'informazione dovuta ai contribuenti non più esenti e dell'incertezza della normativa sulla nuova imposizione.

Successivamente, con il dl n. 185 del 16 dicembre 2014, è stato prorogato il termine di versamento dell'Imu dovuta per il 2014 sui terreni agricoli, in scadenza il 16 dicembre 2014, alla data del 26 gennaio 2015. La questione è stata oggetto anche del parere del Tar del Lazio che dopo aver accolto il ricorso delle Anci regionali (Umbria, Liguria, Veneto, Abruzzo) ha sospeso il Dpcm del 28 novembre 2014 fino alla data del 21 gennaio 2015 ma che poi in Camera di consiglio non ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento rinviando al 17 giugno 2015 la decisione nel merito della legittimità del provvedimento stesso.

Con il decreto legge n. 4/2015 approvato in data 24 gennaio 2015 , sono stati riscritti i parametri per individuare i confini dell'«Imu agricola», con l'obiettivo di tornare a esentare i terreni nei Comuni di montagna, disponendo che l'esenzione dall'Imu si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

La «classificazione sintetica» dell'Istat, che rappresenta il pilastro delle nuove regole, senza dubbio ha effetti meno casuali rispetto al criterio altimetrico (basato sull'«altitudine al centro» del Comune), ma anche nella nuova versione l'Imu degli ex montani colpisce ad ampio raggio. L'imposta colpirà infatti tutti i terreni in 3.882 Comuni, cioè 1.601 in più rispetto a quelli dove l'Imu si applicavano nel vecchio regime regolato dalla circolare ministeriale del 1993.

Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l'anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.

Il decreto ha disposto inoltre una ulteriore proroga per il versamento stabilendo che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione dovranno versare l'imposta entro il 10 febbraio 2015.

La situazione della Toscana:

Se prendiamo a riferimento i comuni toscani attraverso i dati ISTAT vediamo come il provvedimento garantisca solo una piccola parte del territorio regionale in cui risiedono la minor parte dei cittadini:

Dati alla mano della base ISTAT

	Superficie Territoriale	Popolazione legale 2011
Comuni Non Montani N 123	9.062,97	2.170.489,00
Comuni Parzialmente Montani N 39	4.691,85	826.149,00
Comuni Totalmente Montani N 107	8.866,51	429.648,00

Il Ruolo dell'Agricoltura sul territorio

- Difesa del Paesaggio e produzione di Buon Paesaggio
- Produzioni di qualità abbinate al Paesaggio, non ristrette esclusivamente ad alcuni settori specifici
- Valorizzazione del territorio e valore in se' anche per il turismo e gli altri settori dello sviluppo economico del territorio;

- Presidio di mantenimento delle performances idrogeologiche del territorio oggi in grande depauperamento a causa delle crisi aziendali e dell'abbandono dei terreni (in molti casi della piccolissima/piccola proprietà);

CRITICITA' DEL MONDO AGRICOLO IN QUESTA SITUAZIONE DI CRISI: margini di guadagno ridotti e aumento della pressione fiscale sulle aziende.

Avversità metereologiche che interessano l'agricoltura toscana (siccità p.es. quella del 2012), in particolare alcuni comparti strategici del settore con la diminuzione drastica di alcune produzioni: ortofrutticoli, olio di oliva e conseguente concentrazione produttiva a partire dal vino, forte crisi della produzione di olio per l'annualità 2014.

Calamità naturali che hanno interessato ripetutamente diverse realtà territoriali (si ricordano i 110mln stanziati dal governo Monti nel 2012).

Difficoltà di collocazione sul mercato di diversi prodotti e l'embargo russo che ha colpito le esportazioni di importanti produzioni regionali.

Aumento del rischio di abbandono dei terreni agricoli. La struttura territoriale identitaria è composta anche da aziende a conduzione familiare e da persone che spesso ereditano piccoli appezzamenti agricoli. Ciò permette di preservare cultura e tradizione della "coltura" spesso legata anche a prodotti caratteristici dell'enogastronomia (piatti poveri toscani) e a tratti dell'artigianato locale (p.es. orci cotto d'impruneta, etc.).

Inoltre una nota di ulteriori criticità:

Tolta IMU sugli immobili strumentali agricoli e apposta sui terreni, perplessità forte sullo strumento.

Criticità sulla base imponibile dei valori dovuti anche al non aggiornamento del catasto e alle mancate registrazioni della variazioni colturali delle aziende.

Per finire la situazione mette in crisi i bilanci dei Comuni relativamente alla reale capacità di riscossione degli enti.

